

STUDIO LEGALE  
AVV. Santina Franco  
Patrocinante in Cassazione  
Via F. Riso n. 9 – Tel/fax 0921 / 337557  
Cell. 3299683147  
98077 S.STEFANO DI CAMASTRA(ME )

**Ecc. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**SEDE ROMA**  
**RICORSO con domanda ex art 56 c.p.a.**

Per il sig. **Romano Martino Luca**, nato a Catania il 2 agosto 1979, c.f. RMNMTN79M02C351M elettivamente domiciliato in Roma alla via Pasubio n. 15 c/p lo studio dell'avv. Valentina Vitale, nonché rappresentato e difeso dall'avv. Santina Franco, del foro di Patti, c.f. FRNSTN77D55I199A, fax 0921337557, pec [santinafranco@avvocatimistretta.it](mailto:santinafranco@avvocatimistretta.it), e-mail [santinafranco1@iclolud.com](mailto:santinafranco1@iclolud.com), giusta procura allegata in atti da intendersi in calce al presente atto ai sensi dell'art 18 co.5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

**CONTRO**

Il **Ministero dell'Istruzione** in persona del Ministro pro tempore **C.F. 80185250588** - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia C.F. 80018500829** in persona del legale Rappresentante pro tempore, con sede in Palermo alla Via Fattori n. 60 domiciliati ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

**NEI CONFRONTI DI**

PETTINA ANTONIO, nato a Basilea (Svizzera) il 10.12.1977, c.f. PTTNTN77T10Z133V residente in Catania alla via Polo Orsi 16, emailpec [antonio.pettina@ingpec.eu](mailto:antonio.pettina@ingpec.eu)

**CONTROINTERESSATO**

***per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,***

A. – Della nota prot. n. 22213 del 08.06.2022 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, con la quale il Ministero dell'Istruzione ha rideterminato il punteggio della prova scritta relativa al concorso di cui al DD 499 del 21.04.2020 come modificato ed integrato dal D.D. n. 23 del

- 05.01.2022, inerente la classe di concorso “A042 – Scienze e tecnologie meccaniche”, nella parte lesiva per il ricorrente;
- B. la nota del 09.06.2022 n. prot. 16373/62 notificata al ricorrente il 07.07.2022 avente ad oggetto la rettifica del punteggio finale riportato dal candidato Romano Luca alla prova scritta computer - based somministrata per la classe di concorso A042 scienze e tecnologie meccaniche – REGIONE SICILIA, con cui è stato modificato il punteggio da 72/100 a 68/100;
- C. – della prova scritta computer - based somministrata ai candidati per la classe di concorso A042 scienze e tecnologie meccaniche – REGIONE e, in particolare, del quesito n. 14 e n. 43 della prima prova scritta somministrata nel turno mattutino del 06/04/2022.;
- D. – dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato per la regione Sicilia nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente;
- E. - del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta - Classi di concorso A042 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione;
- F. - dei verbali, non conosciuti, di valutazione della detta prove inerenti il concorso di cui al DD 499 del 21.04.2020 come modificato ed integrato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022 nella parte in cui ledono il diritto di parte ricorrente e non le permettono l’ammissione alla successiva prova orale;
- G. - di tutti gli atti ed i verbali redatti dalla Commissione nella parte in cui, anche interpretati, ledono il diritto di parte ricorrente ed in particolare impediscono l’accesso alle successive fasi del concorso ed in particolare alla prova orale;
- H. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;
- I. Dei criteri di formulazione dei quesiti in relazione ai programmi d'esame e i criteri di elaborazione e correzione delle risposte;

- J. dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti indicati nel ricorso del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- K. Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso “A042” REGIONE Sicilia di appartenenza del ricorrente, non ancora pubblicata.
- L. ove necessario, del bando di concorso ordinario di cui al DD 499 del 21.04.2020 come modificato ed integrato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022 finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui prevede che per il superamento della prova scritta sia necessario il raggiungimento della soglia minima di 70/100 nella prova scritta.
- M. del D.D. n. 23 del 05.01.2022 Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106., con particolare riferimento all’art 3 comma 6 e all’art 5.
- N. - di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente;

**E per la declaratoria in via cautelare, anche monocratico ex art 56 cpa**

del diritto del ricorrente ad essere ammesso a partecipare alla prova orale del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A042 regione Sicilia, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati

e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell’ Amministrazioni intime all’adozione del relativo provvedimento di ammissione alla prova orale per cui è causa.

FATTO

Il ricorrente, avendo presentato regolare domanda per la partecipazione al concorso ordinario bandito con DD n. 449 del 21.04.2020, ha partecipato alla prova scritta, per la classe di concorso A042 – scienze e tecnologie meccaniche negli istituti di istruzione di II grado , tenutasi in data 06/04/2022 secondo il calendario, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

In particolare, la suddetta prova scritta, computer-based, ai sensi dell'art 3 del DD n. 23 del 05.01.2022 per le classi di concorso A042 era composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:

Quaranta quesiti distinti per la classe di concorso A042 Scienze e tecnologie meccaniche mirano all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari relative ai temi contenuti nel programma concorsuale.

Cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue sono così distribuiti: a) due quesiti (Content comprehension) richiedono la lettura di un breve brano (65-100 parole) di argomento generale (ad esempio turismo, educazione, apprendimento ecc.) e l'individuazione della risposta che meglio corrisponde al contenuto del testo all'interno di 4 possibili opzioni; b) un quesito (Lexis in context) richiede la lettura di un breve testo (60-90 parole) e l'individuazione del significato più appropriato di una espressione del testo fra le 4 proposte; c) due quesiti (rispettivamente Grammar e Lexis) riguardano la grammatica della frase e le scelte lessicali nella frase e richiedono l'identificazione della risposta appropriata fra le 4 proposte

Cinque quesiti a risposta multipla finalizzati all'accertamento delle competenze digitali sono funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti per un'integrazione significativa del digitale nell'azione didattica.

In particolare il ricorrente, che ha presentato la domanda di partecipazione per la regione Sicilia, ha svolto presso la sede di S. Agata di Militello (ME) ( turno della mattina (T1) la prova computer-based della durata massima di 100 minuti, consistente nella somministrazione di 50 quesiti, ciascuno dei quali prevedeva una domanda, seguita da quattro risposte, che avrebbe dovuto avere una sola opzione esatta. In particolare, per i 50 quesiti a risposta multipla, la

risposta corretta valeva 2 punti, mentre zero punti sono stati assegnati alle risposte non date o errate.

All'esito della suddetta prova computer-based il ricorrente riportava un punteggio complessivo superiore alla sufficienza, pari a 72 punti su 100, quindi, secondo le previsioni del bando, risultava essere ammesso alla prova orale per avere abbondantemente superato la prova scritta, avendo riportato più del punteggio minimo previsto dal bando, che era appunto 70.

Con amara sorpresa, in data 9 giugno 2022, facendo accesso alla piattaforma concorsi in relazione alla propria posizione, ha constatato che l'esito della prova scritta ivi riportato non corrispondeva al punteggio di 72 che allo stesso era stato assegnato il giorno della prova scritta, come risulta dalla documentazione che si allega, ma era stato decurtato a 68.

Infatti, con precedente nota prot. n. 22213 del 08.06.2022 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, il Ministero dell'Istruzione, avendo individuato degli errori nei quesiti n. 2, 5, 6, 10, 25 relativi alla prova scritta per la classe di concorso A042 ha ritenuto necessario procedere alla rideterminazione dei punteggi dei candidati.

In particolare, la predetta nota prevedeva che la rideterminazione del punteggio venisse comunicata a ciascun candidato, tramite una nota motivata, dal gestore del sistema informativo, nell'area riservata della Piattaforma concorsi e procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie.

Tale comunicazione è pervenuta al ricorrente in data 07.07.2022. con nota datata 09.06.2022.

Contrariamente a quanto indicato dal Ministero però, nella detta nota non è indicato nello specifico la motivazione per cui è stato decurtato il punteggio al ricorrente, né sono stati specificati i quesiti rispetto ai quali, a seguito della rettifica, sarebbe risultato avere risposto erroneamente. Infatti, la nota pervenuta al ricorrente indica genericamente gli errori dei quesiti n. 2, 5, 6, 10, 25 relativi al paniere nazionale della prova scritta per la classe di concorso A042 che però non coincidono con i numeri corrispondenti del paniere di test della prova scritta somministrata al sig. Romano Martino Luca.

Quindi certamente illegittima ed insufficiente deve considerarsi la motivazione indicata nella suddetta nota in quanto non consente al ricorrente di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.

Ad ogni modo, confrontandosi con altri colleghi il ricorrente è venuto a conoscenza della nota ricevuta da altro candidato escluso, da parte dell'USR Veneto senza dubbio più adeguatamente motivata, con cui venivano esplicitati i quesiti 2,5,6,10,25 riferiti al paniere nazionale, che erano stati ritenuti errati dal Ministero. In particolare la detta nota prevedeva quanto segue:

*Nello specifico il Presidente della Commissione Nazionale ha comunicato alla Direzione Generale per il personale Scolastico le seguenti domande errate ed il Ministero ha evidenziato al gestore le relative modalità di riconoscimento dei punteggi:*

*A) In una lamina di lunghezza  $L$ , larghezza  $b$  ed altezza  $h$ , sotto carico di flessione  $F$  posizionato in punta, perpendicolarmente all'asse longitudinale e parallelamente a quello verticale:*

*Il quesito contiene le seguenti risposte esatte:*

- *Lungo la linea d'asse vale  $\sigma(x) = (6Fx) / (bh^2)$ .*
- *Lungo la linea d'asse vale  $\sigma(x) = \text{costante}$*

*Sono pertanto stati attribuiti due punti a tutti coloro che hanno selezionato una delle due risposte sopra indicate, lasciando invariato il punteggio nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data.*

*B) Quando un corpo di massa  $M$  ruota con velocità  $\omega$  attorno ad un asse fisso possono nascere forze di inerzia che provocano:*

*Il quesito contiene le seguenti risposte esatte:*

- *Una coppia di inerzia non nulla ortogonale all'asse di rotazione.*
- *Una coppia di inerzia non nulla parallela all'asse di rotazione.*

*Sono pertanto stati attribuiti due punti a tutti coloro che hanno selezionato una delle due risposte sopra indicate, lasciando invariato il punteggio nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data.*

*C) Un fluido di densità  $\rho=960 \text{ kg/m}^3$  scorre con una velocità pari a  $2 \text{ m/s}$  e viscosità dinamica  $\mu=0,20 \text{ kg/(ms)}$  in un tubo da  $50\text{cm}$  di diametro. In tali ipotesi:*

*La risposta corretta è "Il regime del suo moto è turbolento" anziché "Il regime del suo moto è incerto (o di transizione)".*

*Sono pertanto stati effettuati i seguenti interventi:*

- assegnati due punti a coloro che hanno scelto la risposta “Il regime del suo moto è turbolento”;
- sottratti due punti ai candidati che hanno scelto la risposta “Il regime del suo moto è incerto (o di transizione)”;
- è rimasto invariato il punteggio nel caso di risposta non data o di scelta delle restanti opzioni di risposta.

*D) La designazione X6CrNiTi18-10 indica un acciaio avente percentuali:*

*La risposta corretta è “C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale non specificata” anziché “C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale inferiore”.*

*Sono pertanto stati effettuati i seguenti interventi:*

- assegnati due punti a coloro che hanno scelto la risposta “C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale non specificata”;
- sottratti due punti ai candidati che hanno scelto la risposta “C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale inferiore”;
- è rimasto invariato il punteggio nel caso di risposta non data o di scelta delle restanti opzioni di risposta.

*E) Al fine di migliorare le prestazioni di un gruppo frigo, ovvero incrementare il COP:*

*Il quesito contiene le seguenti risposte esatte:*

- *Si può ricorrere all'interposizione di un inverter nell'impianto.*
- *Si possono aumentare le superfici di scambio termico.*

*Sono pertanto stati attribuiti due punti a tutti coloro che hanno selezionato una delle due risposte sopra indicate, lasciando invariato il punteggio nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data.*

*Il Ministero ha quindi provveduto, tramite il gestore delle prove scritte, **al ricalcolo dei punteggi delle prove stesse.**” ( si veda documento in atti allegato).*

Ciò posto, quindi, essendo già stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale per la classe di concorso di interesse del ricorrente nella regione Sicilia, lo stesso, a seguito della rideterminazione del punteggio, è stato di fatto escluso dalla partecipazione alla prova orale, per stessa previsione del bando, non avendo raggiunto il punteggio minimo di 70 punti per l'accesso alla prova successiva.

Nonostante la mancata indicazione dei quesiti rispetto ai quali è stato rettificato il punteggio del ricorrente, da una attenta valutazione del test dallo stesso effettuati, confrontandoli con i quesiti del paniere nazionale ritenuti errati dall'amministrazione, il ricorrente ha avuto la conferma dell'erroneità della rettifica fatta dal ministero in relazione al quesito n. 14 ed al quesito 43 del proprio paniere di test, poiché contrariamente a quanto indicato dal Ministero in relazione ai detti quesiti, due sarebbero state le risposte correttamente opzionabili tra quelle indicate.

Ragion per cui lo stesso si trova costretto a proporre il presente ricorso che affida ai seguenti motivi:

#### MOTIVO I

**CARENZA E/O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALLA PROVA SCRITTA. ERRONEA FORMULAZIONE DI DUE QUESITI ASSEGNATI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE– DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Il ricorrente, lamenta il fatto che alcuni quesiti, anche per stessa ammissione del Ministero, sono risultati ambigui ed errati, stante l'erroneità delle alternative di risposta in relazione agli stessi indicate ovvero, perché presentavano più risposte corrette.

Orbene, considerata la natura estremamente tecnica delle valutazioni anche in ordine alla correttezza dei quesiti e delle risposte indicate come esatte, il candidato Romano ha ritenuto necessario rivolgersi a stimati esperti del settore, docenti Universitari, richiedendo dei pareri al fine di potere proporre la presente azione giudiziaria per contestare l'erronea rideterminazione del punteggio per effetto della quale è stato escluso dalla prova orale del concorso in questione.

In particolare, si allegano in atti il parere a firma del prof. **Giangiaco** **Minak**, Università di Bologna, del prof. **Cristiano Fragrassa**, Ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale di Bologna, Professore presso la Scuola di Ingegneria e Architettura di Forlì-Cesena, Esperto Incaricato presso DG Ricerca, Ministero Istruzione Università Ricerca, e del **Prof . Ing. Pinelli Michele**, Professore Ordinario di Macchine a Fluido, Università di Ferrara, Dottore di Ricerca in Fisica Tecnica, Ingegnere Meccanico abilitato alla professione .



In particolare, si ritiene che erronea ed ingiusta, debba considerarsi la decurtazione del punteggio fatta ai danni del ricorrente e ciò, intanto perché non adeguatamente motivata, in considerazioni delle generiche contestazioni indicate nella nota del 09.06.2022 notificata il 07.07.2022 come sopra evidenziato, che non consente di potere esercitare adeguatamente al ricorrente il diritto di difesa.

Ad ogni modo, per scrupolo difensivo, ove la decurtazione del punteggio sia dipesa dalla rettifica del quesito 14 ( del paniere di quiz somministrati al ricorrente) che riporta come risposta esatta, non più la lettera a), inizialmente considerata tale e fleggata dal ricorrente nella relativa prova computer – based, bensì la lettera d) a seguito della rettifica di cui alla nota ministeriale del 08.06.2022, certamente ingiusta ed erronea deve considerarsi la decurtazione del punteggio al sig. Romano Luca Martino, per quanto di seguito indicato e meglio esposto nei pareri in atti allegati, cui si rimanda.

Infatti, la domanda n. 14 è stata così formulata :

## **DOMANDA 14**

Un fluido di densità  $\rho=960 \text{ kg/m}^3$  scorre con una velocità pari a  $2 \text{ m/s}$  e viscosità dinamica  $\mu=0,20 \text{ kg/(m s)}$  in un tubo da  $50\text{cm}$  di diametro. In tali ipotesi:

*a	Il regime del suo moto è incerto (o di transizione).	X
b	Il regime del suo moto è laminare.	
c	Il regime del suo moto è alla Pouseille.	
d	Il regime del suo moto è turbolento.	

Senza volere scendere in dettagli eccessivamente tecnici, ma cercando di riportare in breve le conclusioni cui sono pervenuti gli stimati professionisti e docenti universitari interpellati dal ricorrente, che hanno reso apposito parere, intanto occorre evidenziare che il quesito n. 14 risulta

formulato in maniera errata, e comunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Ministero a seguito della rettifica dei quesiti, due sono le risposte da considerarsi corrette.

In particolare, come risulta dalla relazione di parte in atti allegata a firma del prof. Fragrassa, dell'università di Bologna, la domanda “ *è mal posta, in quanto priva di quegli elementi necessari a permettere una risposta esente da potenziali errori: nello specifico, manca, quale informazione essenziale, la rugosità superficiale del tubo o, quanto meno, l'indicazione del materiale utilizzato nella costruzione da cui poi riuscire a stimarne la rugosità*”.

Ad ogni modo, rispetto al quesito così come posto, il prof. Fragrassa, dopo una approfondita dissertazione sulle motivazioni tecniche giunge alla conclusione che la risposta A data dal ricorrente sarebbe quella corretta e conclude affermando che :

*Entrambe le risposte A e D possono essere considerate corrette, tuttavia*

- *La risposta A appare quale la più pertinente, dove ‘moto incerto o di transizione’ è da intendersi, secondo una terminologia più consona, come ‘Regime turbolento di transizione’.*
- *La risposta D, di ‘Regime assolutamente turbolento’ è in generale errata, benché potrebbe risultare corretta in specifiche e limitate circostanze (non evidenziate nel quesito).*

Anche il prof. Minak nel suo parere giunge alla medesima conclusione ed infatti, dopo un' approfondita spiegazione tecnica afferma che “ Di conseguenza essendoci tra le risposte la a) “*moto incerto o di transizione*” questa è da considerarsi la più corretta pur non essendo la d) sbagliata.

Il prof. Pinelli inoltre riporta un caso interessante presente in un classico libro di testo di Meccanica dei Fluidi con domanda analoga al quesito 14 che “*dimostra come, in effetti, la domanda stessa così come posta è abbastanza ambigua*”. L'esaminatore infatti “*ha dimenticato di specificare, “per il flusso in un tubo circolare liscio”, poiché (vedi Cap. 6 e 7) la transizione dipende fortemente dalla geometria, dalla rugosità, della superficie e dalla lunghezza della scala utilizzata nella definizione di  $Re$* ”.

In merito al suddetto quesito, quindi sia la risposta a) che la risposta d) possono considerarsi corrette, dunque la risposta contrassegnata dal ricorrente, cioè la a), inizialmente ritenuta corretta dal Ministero tanto da consentirgli di ottenere il riconoscimento di due punti, non può in alcun modo precludergli l'ammissione alla prova orale, per effetto di una rettifica operata dal Ministero, in ordine

alla risposta da considerare esatta, posto che si ribadisce il quesito in questione, così come formulato consente di considerare valide entrambe le risposte.

Infatti, come per altro indicato in relazione ad altri quesiti, il Ministero, a seguito della rettifica avrebbe tuttalpiù dovuto considerare esatte sia la risposta a) sia la risposta d), circostanza questa che avrebbe consentito al ricorrente di non subire alcuna rettifica e di conservare i due punti per lo stesso necessari a consentirgli il superamento della prova scritta.

Infatti, l'attribuzione dei due punti previsti per tale risposta, comporterebbe per il ricorrente il superamento della prova, dal momento che lo stesso totalizzerebbe punti 70, raggiungendo così il minimo necessario per essere ammesso alla prova orale.

Considerata l'ambiguità del quesito 14, erroneamente formulato e mancante di dati essenziali necessari per addivenire ad una sola risposta esatta tra quelle indicate, non può revocarsi in dubbio che al fine di far valere il principio del *favor participationis*, il Ministero avrebbe dovuto considerare quantomeno corrette sia la risposta a) che la risposta d) attribuendo due punti in più a tutti coloro che risultavano avere dato la risposta inizialmente considerata errata e senza decurtare il punteggio a coloro che avevano dato la risposta inizialmente indicata come esatta.

Orbene, nel caso che ci occupa, l'esistenza di due risposte esatte ci mette di fronte ad una ipotesi di palese erroneità del quesito, del tutto contrario alle previsioni del bando ed alle ordinarie regole del concorso, per cui è evidente che ci si trova di fronte ad un'ipotesi di manifesta illogicità, evidente irragionevolezza e travisamento che consente all'Ill.mo Tar adito il sindacato sull'operato dell'Amministrazione, anche in un'ipotesi come quella che ci occupa, in cui la formulazione dei quesiti da parte della commissione nazionale all'uopo nominata, in presenza di erroneità oggettiva, fuoriesce dai margini della discrezionalità tecnica che ne garantisce l'insindacabilità.

Anomalie ed ambiguità oggettive, sono inoltre state riscontrate in ordine **al quesito n. 43** del paniere di quiz somministrati al ricorrente il cui testo era il seguente:

#### **DOMANDA 43**

**La designazione X6CrNiTi18-10 indica un acciaio avente percentuali:**

**a C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale superiore.**

**\*b C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale inferiore. X**

**c C=0.06% Cr, Ni e Ti compresi tra 10% e 18%.**

**d C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale non specificata.**

Orbene, anche rispetto a tale quesito, ci troviamo di fronte ad una duplice risposta corretta e nei pareri allegati, sono spiegate ed approfondite le motivazioni tecniche per cui si dovrebbe addivenire a questa considerazione.

In particolare, in ordine al quesito n. 43, rispetto al quale il ricorrente aveva flaggato la risposta b) inizialmente considerata corretta dal Ministero, consentendogli l'attribuzione dei due punti, poi decurtati a seguito della rettifica nazionale, il prof. Pinelli espone quanto segue:

*“A differenza della domanda precedente, in questo caso possiamo fare riferimento alla normativa internazionale che regola la denominazione degli acciai EN 10027-1:2016 di cui si allega la parte di interesse.*

*La denominazione dell'acciaio X6CrNiTi18-10 si interpreta così:*

*X significa che il contenuto di Carbonio è maggiore del 5%.*

*6 è il contenuto di Carbonio moltiplicato per 100*

*Cr indica che l'acciaio contiene Cromo*

*Ni indica che l'acciaio contiene Nichel*

*Ti indica che l'acciaio contiene Titanio*

*18 è la percentuale di Cromo*

*10 è la percentuale di Nichel*

*Si noterà che non è specificato il contenuto percentuale di Titanio e questo rende vera*

*l'affermazione d).*

*Però, andando a leggere la normativa fino in fondo si vede che nella nota c) viene prescritto di indicare gli elementi chimici presenti nella lega in ordine decrescente di contenuto percentuale.*

***Di conseguenza, noi sappiamo che il contenuto di Titanio è inferiore al 10%, che è il contenuto di Nichel, e questo rende vera e più informativa la risposta b) ( che era quella flaggata dal ricorrente) .***

*Nel materiale denominato X6CrNiTi18-10 disponibile con commercio, solitamente la percentuale di Titanio è fissata allo 0.7%*

Quindi, anche in relazione al quesito in questione risulta che tra le alternative proposte due sono corrette.

Orbene, alla luce di quanto sopra, la soluzione indicata dall'amministrazione a seguito della rettifica, in forza della quale la risposta esatta sarebbe la d) non può essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta, con conseguente impossibilità di considerare la risposta fornita dal ricorrente errata ai fini della valutazione delle sue competenze.

Non può revocarsi in dubbio che, la mancata attribuzione dei due punti al ricorrente anche in relazione al quesito 43, stante l'esistenza di una seconda risposta esatta, che tra l'altro è la risposta b), scelta dallo stesso, determina una gravissima disparità di trattamento del tutto illegittima ed ingiustificata.

Se anche in relazione al quesito 43 il punteggio del ricorrente non fosse stato decurtato a seguito della rettifica, rivelatasi ingiusta ed erronea per le motivazioni sopra esposte, questi avrebbe raggiunto il punteggio di 70 e sarebbe senz'altro stato ammesso all'orale.

Quindi anche in questo caso, è incontrovertibile l'erroneità della decurtazione del punteggio conseguito dal ricorrente e del grave pregiudizio che lo stesso subisce, correlato alla violazione del principio del favor participationis, nel momento in cui gli viene preclusa la possibilità di accedere alla prova orale, non essendo in alcun modo ammissibile e/o legittima l'esistenza di quesiti, fuorvianti ed ambigui, con più di una risposta esatta tra le alternative indicate.

Gli errori sopra evidenziati in relazione alla rettifica operata dal Ministero in ordine al quesito n. 14 ed al quesito n. 43 del paniere di quiz somministrati al ricorrente, che addirittura inizialmente gli hanno consentito di **totalizzare il punteggio di 72, consentendogli di andare oltre la soglia del minimo previsto dal bando**, essendo palesi, oggettivi, macroscopici fanno cadere lo scudo della "riserva amministrativa" che ne impedisce il sindacato del giudice amministrativo, sempre che detto scudo si estenda oltre la domanda e vada ad incidere anche sulla risposta.

Infatti, nel caso di specie i quesiti risultano formulati in maniera erronea ( si vedano i pareri allegati) e si appalesano privi di ogni ragionevolezza oltre che non rispondenti ai criteri di formulazione imprescindibili della chiarezza espositiva e della unicità della risposta corretta, al fine di assicurare la par condicio dei candidati.

Orbene, quindi, pur volendo aderire all'orientamento secondo il quale il giudice non può sostituirsi nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato, ciò vale solo nei limiti, complessivi, dell'attendibilità obiettiva, nonché della sua non manifesta incongruenza, travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità.

Superato, questo limite, come appunto, sembra essere avvenuto nel caso in esame, è chiaro che sussistono i presupposti affinché l'ill.mo Tar adito, entri nel merito della questione ed accolga le domande di parte ricorrente.

Infatti, risultano apprezzabili dal giudice amministrativo *«quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità da cui traspare il cattivo esercizio del potere amministrativo, così da far ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei»* (Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2014, n. 6084; Sez. II, sent. n. 1102 del 12 febbraio 2020).

A fronte di ciò, è dunque necessario che l'Amministrazione uniformi il proprio operato all'esigenza di dare concreta attuazione all'insieme dei richiamati principi fissati dalla Costituzione e dal legislatore, oltre che dalla lex specialis, al cui rispetto la stessa P.A. è rigidamente vincolata, – posto che, in caso contrario, ci troviamo di fronte ad un inammissibile comportamento arbitrario, illogico e discriminatorio ai danni della ricorrente, che ha comunque dimostrato di essere idoneo alla prosecuzione dell'iter concorsuale.

Sul punto, si richiama un precedente recentissimo di questo Ecc.mo TAR, relativo ad un caso simile ( sentenza **N. 11048/2021 del 28.10.2021**) “ *Tuttavia, perché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

*Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta (Tar Lazio, Roma, sez. I, sentenza n. 4017/2021).*

*Deve dunque farsi applicazione al caso di specie dei principi esposti, per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.*

Il Consiglio di Stato esprimendosi sull'argomento ( si veda sentenza sez. V, 17/06/2015, n. 3060) ha evidenziato che : *“La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; **non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perchè ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.**”.*

Si veda anche la recente sentenza del Consiglio di stato 158/2021 del 05.01.2021 dove si statuisce “ è fondata la censura con cui la ricorrente in primo grado lamentava la mancata ammissione alla prova orale per insufficienza del punteggio riportato, in conseguenza dell'erronea formulazione del quesito n. 28 della prova scritta e, conseguentemente, dell'eccesso di potere in cui è incorsa l'Amministrazione in sede di valutazione. La ricorrente, infatti, ha denunciato l'eccesso di potere sotto il profilo della erroneità del quesito a risposta multipla n. 28 della prima prova scritta (organo competente a definire il codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art 54 del D.lgs. n. 165 del 2001), nella parte in cui recava due risposte egualmente esatte..... Il TAR ha correttamente ricordato che, per costante giurisprudenza, **“non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve**

prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta" (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terzaquater, n. 5288/2018). Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente. A seguito dell'attribuzione del relativo punteggio per la correttezza della risposta fornita al quesito n. 28 (1 punto), la ricorrente (che aveva ottenuto punti 20,50) raggiungeva punti 21,50, superando la soglia minima prevista per l'ammissione alla prova successiva, e poteva sostenere l'esame orale"

Alla luce delle superiori considerazioni, si richiamano anche le numerose ordinanze del 13.07.2022 di codesto ecc.mo Tar che in relazione al concorso in oggetto, relativamente alla classe di concorso A042 ed all'ecceppata erroneità dei quesiti formulata nei ricorsi esaminati, ha "Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l'amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente. Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all'incombente istruttorio de quo, precisando che l'omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a."

Si evidenzia che nell'ipotesi di specie, si auspica l'accoglimento in via cautelare considerato che la posizione del ricorrente è diversa, visto che lo stesso era già stato ammesso all'orale e solo dopo la rettifica dei quesiti da parte del Ministero escluso dalla prova orale.

**DOMANDA CAUTELARE anche INAUDITA ALTERA PARTE CON DECRETO PRESIDENZIALE ex art 56 cpa**

Per quanto sopra sussistono i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per l'accoglimento in via d'urgenza, anche con decreto inaudita altera parte.

Quanto al presupposto del fumus, per i motivi sopra indicati il ricorso si appalesa fondato e meritevole di accoglimento.



Quanto al presupposto del *periculum in mora*, occorre evidenziare che l'erroneità della rettifica del test computer based in relazione alla posizione del ricorrente, che, avendo riportato il punteggio 72 era pronto per sostenere la prova orale ed a seguito della rettifica si è ritrovato estromesso dalla prosecuzione dell'iter concorsuale, determina un gravissimo pregiudizio, comportando la privazione di una fondamentale opportunità per la propria carriera, anche ai fini di una sicura e stabile occupazione.

Quanto alle ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare anche ex art 56 cpa, si evidenzia che i provvedimenti impugnati comportano l'ingiusta esclusione di parte ricorrente dalla prova orale, a cui era stato inizialmente ammesso e per la quale lo stesso si è adeguatamente preparato, con un conseguente danno alla carriera della stessa di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale. La lesione alla sfera giuridica di parte ricorrente è, in atto, cagionata da un'irragionevole ed arbitraria assegnazione dei punteggi riconosciuti ai quesiti della prova scritta. L'urgenza, inoltre, si fonda sul fatto che una decisione quanto più rapida possibile, consentirebbe al ricorrente di partecipare alla prova orale ordinaria, che è in programmazione per il prossimo 20 Luglio e per la quale lo stesso si è preparato, essendo inizialmente stato ammesso all'orale, visto il punteggio di 72 totalizzato all'esito della prova computer based e solo a distanza di molto tempo rettificato.

Certamente, si è a conoscenza della giurisprudenza di codesto ecc.Mo Tar che rigetta le domande ex art 56 cpa per l'ammissione alla prova orale anche del concorso in questione, ma nell'ipotesi di specie, si evidenzia la particolarità della questione, trattandosi di un candidato che ha inizialmente superato la prova scritta e si è preparato per sostenere la prova orale e che a seguito dell'erronea rettifica del punteggio si troverebbe a dovere vedersi slittare la prova orale che, invece, potrebbe affrontare con serenità in questo momento in virtù del recente studio ed approfondimento dallo stesso effettuato e finalizzato appunto a sostenere la prova prevista per il 20 luglio.

Occorre evidenziare che la tempestività della decisione, anche inaudita altera parte, eviterebbe al ricorrente di vedersi procrastinare la prova orale fino alla fissazione delle eventuali prove suppletive, con ulteriore aggravio di impegno nello studio finalizzato alla prova orale, anche in termini di tempo

e di energie, necessario per affrontare l'esame con la scioltezza che solo uno studio fresco e recente può garantire.

Pertanto, essendo già fissata per la regione Sicilia la data di espletamento dell'orale per il giorno 20.07.2022, ove il ricorrente venisse ammesso con sollecitudine, lo stesso potrebbe partecipare in via ordinaria, alla prova orale in una delle prime sessioni in base alla lettera estratta.

Per converso, data la ristrettezza dei tempi, la reiezione della richiesta di misura cautelare, anche collegiale, determinerebbe il sostanzarsi di un pregiudizio gravissimo a danno di parte ricorrente, il quale perderebbe definitivamente ogni possibilità di concludere l'iter selettivo.

Si evidenzia, inoltre, che il ricorrente, con il presente ricorso intende far valere l'interesse alla tutela **alle pari opportunità per l'accesso ai pubblici uffici**, nonché il proprio interesse alla stabilizzazione ed alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, pertanto, si dichiara sin da ora disponibile ad eventuale definizione del presente giudizio con sentenza in forma semplificata, rassegnano le conclusioni come di seguito indicate .

Ad ogni modo, la documentazione allegata ed i diversi pareri espressi dagli specialisti del settore, potrebbero consentire l'accoglimento immediato della domanda cautelare rinviando eventualmente al merito l'approfondimento delle valutazioni tecniche da demandare al Ministero o eventualmente ad un verificatore che codesto ecc.mo TAR potrebbe nominare ai sensi dell'art 66 cpa.

#### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DEGLI ARTT. 41 E 49**

**C.P.A.** Si precisa che, l'eventuale accoglimento del ricorso non andrebbe ad incidere sulla posizione di altri candidati, dal momento che l'accesso alla prova orale non è a numero chiuso bensì aperto a tutti i candidati che raggiungono il punteggio minimo previsto dal bando.

Qualora, però, nonostante quanto appena evidenziato, codesto Ecc.mo TAR ritenesse di dover estendere il contraddittorio ai soggetti controinteressati, si chiede di essere autorizzati ad integrare il contraddittorio attraverso la notifica per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41 e 49 c.p.a., nei confronti degli ammessi alle prove orali della regione Sicilia per la classe di concorso A042. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

## CONCLUSIONI

Voglia l'On. TAR, preliminarmente, **anche con decreto emesso *inaudita altera parte* o con ordinanza**, sospendere i provvedimenti impugnati, ed ogni atto presupposto connesso e consequenziale per le causali di cui in narrativa e/o con qualsivoglia motivazione e riconoscere il diritto del ricorrente alla valutazione della propria prova computer based con punteggi pari a 72/100 e comunque non inferiore a 70/100 e così essere ammesso a partecipare alla prova orale del concorso docenti bandito con D.D. 499/2020 per la classe di concorso A042, regione Sicilia.

## NEL MERITO

VOGLIA L'ECC.MO TAR ADITO RITENERE E DICHIARARE NULLI e/o ANNULLARE i provvedimenti impugnati, ed ogni atto presupposto conseguente e consequenziale e pertanto CONDANNARE IN FORMA SPECIFICA le Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di modifica del punteggio, con attribuzione al ricorrente di un punteggio pari a 72/100 e comunque non inferiore al minimo, 70/100 e di tutti gli altri provvedimenti necessari affinché il ricorrente possa partecipare alla prova orale del concorso docenti di cui ad D.D. 499/2020 per la classe di concorso A042.

IN VIA SUBORDINATA ordinare all'Amministrazione resistente lo svolgimento di prove suppletive per consentire al ricorrente di concludere l'iter selettivo /concorsuale.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

Annulare la prova computer based per la classe di concorso A042 e disporre in via generale il rifacimento della stessa.

In via istruttoria, si chiede che l'ecc.mo Tar adito acquisisca dall'amministrazione tutti gli atti del procedimento utili alla decisione del presente ricorso che al ricorrente non è stato possibile produrre in quanto non nella sua disponibilità.

Viepiù si chiede che l'ecc.mo TAR adito voglia nominare ai sensi dell'art 66 cpa un verificatore per accertare la correttezza e l'univocità della risposta ritenuta esatta dal Ministero con riferimento ai quesiti in contestazione ( si veda narrativa ) , alla luce delle criticità evidenziate dalla parte ricorrente.

Con vittoria di spese, compensi difensivi ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore come da procura in atti allegata.

La causa ha valore indeterminato ed il contributo è di € 325,00 ai sensi dell'art. 6 bis lett. b D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 06.07.2011 n.98.

Si allegano i seguenti documenti :

Istanza di fissazione udienza

Allegato:

- D.D. 499/2020
- D.D.23/2022
- COPIA domanda inoltrata dal ricorrente
- test computer based svolto dalla ricorrente con punteggio 72/100
- avviso prova orale ed elenco ammessi
- nota prot. n. 22213 del 08.06.2022 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico
- 09.06.2022 n. prot. 16373/62 notificata al ricorrente il 07.07.2022 avente ad oggetto la rettifica del punteggio finale riportati dal candidato Romano Martino Luca alla prova scritta
- Pareri tecnici riferiti alle domande rettificate
- Notifica USR Veneto – candidato Calzolaio
- Riferimenti giurisprudenziali

S. Stefano di Camastra , 14.07.2022

Avv. Santina Franco